

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 111/2022**del 29 aprile 2022****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1555]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1841 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 6-benziladenina e di aminopirialid in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1842 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flupyradifurone e di acido difluoroacetico in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/2202 della Commissione, del 9 dicembre 2021, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, *Bacillus subtilis* ceppo IAB/BS03, emamectina, flutolanil e imazamox in o su determinati prodotti ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32021 R 1841**: Regolamento (UE) 2021/1841 della Commissione, del 20 ottobre 2021 (GU L 373 del 21.10.2021, pag. 63),
- **32021 R 1842**: Regolamento (UE) 2021/1842 della Commissione, del 20 ottobre 2021 (GU L 373 del 21.10.2021, pag. 76),
- **32021 R 2202**: Regolamento (UE) 2021/2202 della Commissione, del 9 dicembre 2021 (GU L 446 del 14.12.2021, pag. 8).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

⁽¹⁾ GU L 373 del 21.10.2021, pag. 63.
⁽²⁾ GU L 373 del 21.10.2021, pag. 76.
⁽³⁾ GU L 446 del 14.12.2021, pag. 8.

- «— **32021 R 1841**: Regolamento (UE) 2021/1841 della Commissione, del 20 ottobre 2021 (GU L 373 del 21.10.2021, pag. 63),
- **32021 R 1842**: Regolamento (UE) 2021/1842 della Commissione, del 20 ottobre 2021 (GU L 373 del 21.10.2021, pag. 76),
- **32021 R 2202**: Regolamento (UE) 2021/2202 della Commissione, del 9 dicembre 2021 (GU L 446 del 14.12.2021, pag. 8).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2021/1841, (UE) 2021/1842 e (UE) 2021/2202 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.